

Ufficio Anagrafe

CARTA D'IDENTITÀ

Rilascio - Validità - Rinnovo

Prot. 735/17

Il Sindaco

Visti i R.D. 18 giugno 1931, n. 773, R.D. 6-5-1940, n. 635 e i D.L. n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012, art. 40 e n. 5/2012, convertito in L. n. 35/2012;
 Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 Visti il D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106;
 Viste le circolari del Ministero dell'Interno n. 15 del 26.5.2011, n. 1 del 27-1-2012 e n. 2 del 10-2-2012;

rende noto

La carta d'identità costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia, ha la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare, **ma è anche titolo valido per l'espatrio per i cittadini italiani** in tutti i Paesi dell'Unione Europea e nei Paesi che vi acconsentono. Per conoscere l'elenco dei Paesi consultare il sito della Polizia di Stato oppure il sito del Ministero degli Esteri "Viaggiare Sicuri".

E' buona regola in ogni caso, prima di recarsi in Paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico-consolari presenti in Italia sui documenti richiesti per l'ingresso.

Chi può fare la richiesta:

• **Tutti i cittadini, italiani e stranieri, residenti o dimoranti nel Comune, senza limiti di età.**

- **Cittadini residenti:** la carta d'identità è rilasciata a tutti i cittadini senza limiti di età.

- **Cittadini non residenti:** solo in casi eccezionali, la carta d'identità può essere rilasciata a persone non residenti per gravi e comprovati motivi.

- **Stranieri residenti:** i cittadini comunitari ed extracomunitari residenti nel Comune possono ottenere una carta d'identità che ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.

• **I cittadini italiani residenti all'estero:** i cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'Aire (Anagrafe Italiana Residenti Estero) possono richiedere la carta d'identità cartacea sia presso l'ufficio Anagrafe sia presso il Consolato italiano di appartenenza nello Stato estero di residenza.

Validità

La validità della carta d'identità varia a seconda dell'età:

- minori di 3 anni: 3 anni di validità;
- minori di età compresa fra i 3 ed i 18 anni: 5 anni di validità;
- maggiorenni: 10 anni di validità.

Per le carte di identità rilasciate dal **10 febbraio 2012** la validità è estesa fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita (compleanno) del titolare in aggiunta agli anni di validità stabiliti per età come precedentemente indicato.

Documenti richiesti

- presenza fisica della persona titolare della carta d'identità;
- documento d'identità scaduto o altro documento di identificazione (in mancanza, l'identificazione avverrà a mezzo degli Organi di Polizia - art.289 comma 7 RD 635/1940); per i minorenni (non in possesso di altro documento) i genitori dichiarano, consapevoli delle responsabilità e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, alla presenza dell'Ufficiale d'anagrafe, che le foto presentate da apporre sul documento riproducono le sembianze del minore;
- denuncia di furto o smarrimento all'autorità di Pubblica Sicurezza;
- per i cittadini extracomunitari è opportuno l'esibizione del permesso di soggiorno e/o ricevute di rinnovo;
- n. 3 fototessere recenti, a capo scoperto, senza capelli sul viso, il soggetto deve essere rivolto all'obiettivo e lo sfondo deve essere di colore chiaro.

Documento valido per l'espatrio - Ulteriore documentazione**MAGGIORENNI**

Per il genitore con figli minori:

- se coniugato e unico esercente la responsabilità genitoriale, nessuna ulteriore formalità;
- se coniugato, separato, divorziato è necessario dichiarare di aver l'assenso dell'altro genitore.

MINORENNI

Gli esercenti la responsabilità genitoriale devono prestare l'assenso alla presenza dell'Ufficiale d'anagrafe ovvero sottoscrivere il modello di assenso e trasmetterlo secondo le modalità previste dall'art.38 del DPR 445/2000; in mancanza dell'assenso dell'altro genitore è necessario l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

Per i minori di età inferiore agli anni 14 che si devono recare all'Estero l'uso della carta di identità è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci ed in particolare:

- **se accompagnati da uno o entrambi i genitori**, le generalità degli stessi possono essere indicate sul retro della carta di identità stessa se espressamente richiesto, in difetto, si consiglia di dotarsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della responsabilità genitoriale sul minore (es: estratto dell'atto di nascita con indicazione della paternità e maternità) da allegare alla carta di identità;

- **se accompagnati da altre persone**, le generalità dell'accompagnatore, possono essere indicate sulla carta di identità stessa se espressamente richiesto dai genitori, in difetto, è necessario munirsi di una dichiarazione di affido rilasciata da chi può dare l'assenso, da convalidare dalla competente Questura indicante le generalità dell'accompagnatore e/o dell'ente o compagnia di trasporto.

Per le carte di identità rilasciate prima del 24 gennaio 2012, a richiesta dei genitori, è sempre possibile indicare le persone autorizzate a viaggiare in compagnia dei minori di età inferiore agli anni 14.

Rinnovo

Può rinnovare la carta d'identità anche chi ne abbia denunciato lo smarrimento, la sottrazione furtiva, chi ne possiede una deteriorata oppure contenente generalità modificate (cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita, cittadinanza).

I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati nella carta d'identità in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati (art. 35, D.P.R. n. 445/2000).

Nella carta d'identità non è più necessaria l'indicazione dello stato civile a meno che non lo richieda l'interessato.

Per ulteriori chiarimenti, contattare l'ufficio anagrafe.

Data 31 GEN. 2017



Mario Jurel
Il Sindaco